

P.U. n. 21/2025



TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Palmi così composto:

dott. Piero Viola

Presidente rel.

dott.ssa Marta Caineri

Giudice

dott. Mariano Carella

Giudice

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11/11/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa della liquidazione controllata a carico della **PALMI STORE FOOD s.a.s. di FORGIONE GIOVANNI & C.** (c.f. 02889030801, con sede legale in Palmi alla via Bruno Buozzi n. 218) nonché del socio accomandatario **sig. FORGIONE GIOVANNI** (c.f. FRGGNN89C30C710M, nato a Cinquefrondi il 30/03/1989 e residente in Sant'Eufemia D'Aspromonte alla via Roma n. 37)

IN FATTO e DIRITTO

In data 16/05/2025 la Rent Exclusive s.r.l. (rappresentata e difesa dall'avv. Marco Porcari) ha presentato ricorso per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della Palmi Store Food s.a.s. di Forgione Giovanni nonché del socio accomandatario sig. Forgione Giovanni ed in via subordinata per la liquidazione controllata. Ha posto a sostegno della richiesta un credito di circa € 18.000,00 portato sul D.I. n. 2851/2024 del Tribunale di Torino divenuto definitivo per mancata opposizione e l'infruttuosità del tentativo di esecuzione individuale.

La Palmi Store Food s.a.s. di Forgione Giovanni ed il socio accomandatario sig. Forgione Giovanni si sono costituiti (rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Ripepi) contestando il credito, deducendo l'insussistenza dei requisiti soggettivi necessari per la liquidazione giudiziale ed eccependo che il creditore non è legittimato all'attivazione della procedura di liquidazione controllata.

In via istruttoria sono state acquisite le informazioni dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dagli altri enti per come previsti per legge.



Il Collegio ritiene che la domanda principale finalizzata all'apertura della liquidazione giudiziale sia infondata dovendosi ritenere insussistenti i presupposti soggettivi previsti dall'art. 49 CCII.

In premessa va osservato che i presupposti per la liquidazione giudiziale ricalcano nella sostanza quelli già indicati per la dichiarazione di fallimento per cui è possibile richiamarsi all'elaborazione giurisprudenziale precedente all'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).

L'art. 2 comma 1 CCII definisce espressamente l'impresa minore – non soggetta alla liquidazione giudiziale - come l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.

La norma riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 del RD n. 267 del 1942 per cui è possibile richiamare gli approdi giurisprudenziali oramai consolidati nel previgente assetto normativo, i cui principi sono validi anche con riferimento al CCII.

Nel sistema normativo previgente il tenore letterale della norma – in particolare l'inciso “dimostrino” – inserita nell'art. 1 L.F. consentiva di superare l'incertezza interpretativa sorta all'indomani dell'entrata in vigore del D.Leg.vo n. 5/2006 in ordine alla distribuzione dell'onere della prova relativamente ai requisiti “escludenti” la fallibilità (la qualificazione di piccolo imprenditore nell'assetto post riforma ma prima del c.d. decreto correttivo).

Invero, la valorizzazione della citata espressione (“... *i quali dimostrino il possesso congiunto* ...”) non giustifica dubbio alcuno sul preciso onere gravante sul debitore di dimostrare la congiunta ricorrenza degli elementi impeditivi per l'accoglimento della domanda (il debitore, cioè, ha l'onere di provare che non supera nessuno dei parametri indicati al citato art. 1, comma II lett. a, b, c per individuare le imprese c.d. fallibili, le imprese che per le loro dimensioni sono assoggettabili alla procedura concorsuale



fallimentare), residuando in capo al creditore ricorrente sono la dimostrazione che il debitore svolge un'attività d'impresa commerciale.

La soluzione ermeneutica risulta, del resto, la più coerente non solo con la lettera della norma ma anche con generali principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di onere della prova. Invero, qualificando come fatto costitutivo della domanda lo svolgimento di un'attività d'impresa commerciale ed il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza nonché intendendo come fatto impeditivo del ricorso di fallimento il mancato superamento delle soglie fissate dalla legge, la distribuzione dell'onere probatorio sulla base del su citato criterio è, a ben vedere, espressione del condiviso principio di riferibilità o di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c..

Al riguardo, è esaustivo il richiamo ai principi sanciti dalle Sezioni Unite che, appunto, ha affermato che l'onere della prova deve essere ripartito tra le parti tendendo conto “della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione” (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30/10/2001).

In virtù di tale principio rientrano, pacificamente, nella sfera d'azione della ditta debitrice gli elementi di fatto attinenti all'attivo patrimoniale o i ricavi lordi ottenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa (Cass. n. 11309 del 22/04/2009).

Tale interpretazione della norma si trae con assoluta chiarezza nella relazione al progetto di riforma (cfr. anche Corte Cost. n. 198/2009, punto 4.0 e 4.1).

Nel caso di specie la documentazione depositata dalla società resistente comprova, nel triennio antecedente il deposito del ricorso, l'assenza di tutti i requisiti indicati dalla norma.

Il dato, del resto, non è stato contestato dalla ricorrente in esito alla produzione della documentazione contabile della resistente.

Si deve concludere, pertanto, che rientrando la società resistente nella nozione di “impresa minore” non è soggetta a liquidazione giudiziale.

Il Collegio ritiene, invece, che sia fondata la domanda articolata in via subordinata finalizzata all'apertura della procedura di liquidazione controllata.

L'art. 268 CCII dispone al comma 1 che “*Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*” ed al comma 2 estende la legittimazione attiva all'atto di impulso anche al creditore in presenza di uno stato di insolvenza e di un'esposizione debitoria superiore ad € 50.000,00 (“2. *Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non*



pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d").

Il rimedio de quo è riferito, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett c) CCII e dell'art. 269 CCII, alle ipotesi in cui il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

La legittimazione attiva riconosciuta al creditore del citato comma 2 dell'art. 268 CCII rende priva di pregio la relativa eccezione sollevata dalla società resistente e dal socio accomandatario.

Accertata come sopra la non assoggettabilità della società resistente alla liquidazione giudiziale e preso atto che non è stata dedotta l'esistenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV ai sensi dell'art. 270 comma 1 CCII, va osservato che la documentazione allegata dalla ricorrente e le informazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – non contestate nella loro oggettività dai resistenti – consentono il riscontro della presenza di un'esposizione debitoria complessiva superiore alla soglia di € 50.000,00.

In ordine allo stato di insolvenza va osservato che il requisito si manifesta attraverso la realizzazione di una situazione di oggettiva impotenza economica funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente, e con i normali mezzi, alle proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività.

Lo stato d'insolvenza costituisce una situazione obiettiva dipendente da impotenza economica che può dirsi sussistente qualora l'imprenditore a causa della carenza di liquidità, e dell'impossibilità di ottenerla con l'ordinario accesso al credito, non riesca ad adempiere con regolarità e con le tipiche modalità, al pagamento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività (Cass. SS.UU. n. 1997 dell'11/02/2003 in relazione all'art. 5 L.F., in parte qua sovrapponibile all'attuale normativa).

Il profilo determinante nell'indagine sul requisito de quo deve essere, dunque, individuato nella capacità o meno di operare sul mercato in condizioni di ordinarietà, con normale gestione dei rapporti commerciali, indipendentemente dalla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa.

In tal senso la Suprema Corte ha sancito – con orientamento espresso nel vigore della L.F. ma perfettamente estensibile all'assetto del CCII – che lo stato di insolvenza “*non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività*



economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio" (Cass. n. 1760 del 28/01/2008).

Il principio giustifica l'affermazione, condivisa in dottrina e giurisprudenza, secondo la quale lo stato di insolvenza può essere riconosciuto in danno di un imprenditore che abbia un patrimonio immobiliare o crediti verso terzi superiori ai debiti ma che non riesca a procedere ad un'agevole liquidazione di detti beni che gli consenta di acquisire la liquidità necessaria per la normale gestione dei pagamenti; così come, per contro, il requisito de quo potrebbe non essere riscontrato nei confronti del soggetto che, pur versando in una condizione di passività d'impresa, possa contare sulla liquidità o sull'accesso al credito così da garantire l'adempimento delle obbligazioni con i normali mezzi.

La distinzione tra il patrimonio dell'impresa in senso ampio (insufficiente a garantire la normale solvibilità) e la liquidità o la capacità di realizzo (requisito indispensabile per operare sul mercato) è, in effetti, costante nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità:

- *“nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la verifica, ex art. 5 L.F., dello stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale esige la prova di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all'epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe; ne consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento"* (Cass. n. 5215 del 27/02/2008);



- *“ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 L.F., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta”* (Cass. n. 9856 del 28/04/2006).

Nell'elaborazione antecedente alla novella di cui al D.Leg.vo n. 5/2006 era stato sostenuto da taluni che l'esistenza di un solo debito non potesse configurare lo stato d'insolvenza, non trattandosi di una difficoltà afferente all'impresa nel suo complesso bensì il singolo rapporto obbligatorio alla cui tutela erano già sufficientemente deputati i mezzi di esecuzione individuale.

Nell'attuale assetto normativo del CCII il principio dell'unicità del debito (ovviamente, se certo e non contestato) quale elemento di per sé ostativo alla ricorrenza del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett.b CCII non può più considerarsi ragionevole, atteso che il legislatore nell'introdurre una soglia minima di valore del debito per l'ammissibilità della dichiarazione di insolvenza ha già operato una valutazione sulla misura al di sopra della quale l'esposizione assume rilevanza ed ha inteso correlare l'importanza del debito alla sua misura piuttosto che alla sua pluralità. Dunque, così come una pluralità di debiti il cui importo complessivo non superi la soglia di legge non è sufficiente a determinare la liquidazione di un'impresa, allo stesso modo un solo credito se di misura superiore alla predetta soglia può da solo sostenere una dichiarazione di liquidazione.

Ovviamente, lo stato di insolvenza non può essere equiparato al mero inadempimento di crediti, presupponendo, piuttosto, una valutazione di “grave impedimento” alla regolare attività imprenditoriale di natura non reversibile (in prognosi ma sulla base degli elementi forniti in concreto), rivelandosi insufficiente l'impossibilità di regolare adempimento meramente temporanea ovvero l'inadempimento consapevole correlato ad una contestazione non pretestuosa in ordine alla sussistenza dell'obbligo.

Dunque, il mancato adempimento dell'obbligazione alla scadenza e con mezzi normali di pagamento costituisce elemento significativo ai sensi dell'art. 2 comma 1 CCII solo laddove il resistente non abbia allegato una non pretestuosa ragione di contestazione del credito (diligentemente veicolata attraverso gli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento) ovvero una ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. n. 4455 del 28/03/2001).



Corollario degli argomenti sin qui esposti è il principio per il quale la principale (necessaria seppur non assorbente) verifica sulla solvibilità dell'imprenditore non può che inerire dapprima all'esistenza del credito e poi all'infruttuoso (rispetto alla situazione creditoria) tentativo di esecuzione individuale. Attività, quest'ultima, che può essere evitata soltanto in presenza di altri convergenti elementi di per sé sufficienti a dare prova della già accertata inadeguatezza del patrimonio liquido o facilmente liquidabile

Orbene, nel caso di specie dagli atti dell'istruttoria è emerso no solo un'esposizione debitoria superiore alla soglia di € 50.000,00 (che caratterizza la liquidazione controllata) ma anche lo stato di insolvenza, nell'accezione sopra richiamata.

Invero, il credito della ricorrente è supportato da titolo giudiziale definitivo (che assorbe la valenza delle contestazioni di merito sollevate in questa sede dai resistenti ma non veicolate attraverso il rimedio dell'opposizione al D.I.) e dalle risultanze dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (non contestate neanche dai resistenti), l'attività esecutiva individuale non ha sortito alcun effetto, non essendo stati rinvenuti beni la cui liquidazione è stata idonea a soddisfare il credito.

Inoltre, il tentativo di esecuzione forzata individuale con esito negativo è aggravato dalla circostanza che la società non ha offerto in questa sede elementi comprovanti adeguata disponibilità patrimoniale, né si è offerta di adempiere quanto meno al debito della società ricorrente.

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei debitori **PALMI STORE FOOD s.a.s. di FORGIONE GIOVANNI & C.** (c.f. 02889030801, con sede legale in Palmi alla via Bruno Buozzi n. 218) e del socio accomandatario **sig. FORGIONE GIOVANNI** (c.f. FRGGNN89C30C710M, nato a Cinquefrondi il 30/03/1989 e residente in Sant'Eufemia D'Aspromonte alla via Roma n. 37)

NOMINA

giudice delegato il magistrato togato assegnato al ruolo ex dott. Cecchini, nelle more dell'insediamento sostituito dal Presidente di Sezione dott. Piero Viola

NOMINA

liquidatore la dott.ssa Angela Speranza

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori; assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201. Si applica l'articolo 10, comma 3.



AUTORIZZA

Il liquidatore all'apertura di un conto corrente vincolato alla procedura per il deposito delle somme che saranno acquisite

DISPONE

- l'inefficacia delle cessioni del quinto sullo stipendio successive al deposito della sentenza nonché delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270 CCII;
- che il liquidatore annoti presso il PRA il vincolo posto sull'autovettura;
- che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al creditore istante ed al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
- a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale.

Tutte le somme necessarie per l'esecuzione (ad esempio le spese di pubblicità per la liquidazione dell'autovettura) siano a carico della massa.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 13 novembre 2025

Il Presidente

dott. Piero Viola

